



# Comune di Magliano in Toscana

(Provincia di Grosseto)

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

**Approvato con  
delibera del  
Consiglio Comunale  
n. 10 del 28/06/2012**



# Comune di Magliano in Toscana

(Provincia di Grosseto)

## *INDICE*

<i>ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO</i>	<u>3</u>
<i>ART.2 – ALIQUOTE DELL' ENTE</i>	<u>3</u>
<i>ART. 3 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI</i>	<u>3</u>
<i>ART. 4 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI E ISCRITTI AIRE</i>	<u>4</u>
<i>ART. 5 - RISCOSSIONE COATTIVA</i>	<u>4</u>



# Comune di Magliano in Toscana

(Provincia di Grosseto)

## **ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Magliano in Toscana dell'imposta municipale propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Magliano in Toscana .

## **ART.2 – ALIQUOTE DELL' ENTE**

Il Comune di Magliano in Toscana avvalendosi della facoltà di cui all' art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 individua le seguenti aliquote ai fini dell' applicazione dell' imposta municipale propria:

- Aliquota di base: **1,06%** (Art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011);
- Aliquota abitazione principale e pertinenze: **0,44%** (Art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011);
- Aliquota fabbricati rurali uso strumentale: **0,1%** (Art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011);
- Aliquota agevolata immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell' art. 43 del DPR n. 917/1986, immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e immobili locati: **0,76%** (Art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011);

## **ART. 3 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI**

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è rappresentata valore venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.



# Comune di Magliano in Toscana

(Provincia di Grosseto)

2. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse. La deliberazione è adottata sulla scorta di apposita relazione tecnica formulata dal Responsabile del Settore Urbanistica, nella quale siano evidenziate le modalità di calcolo dei valori, determinati tenendo conto dei seguenti criteri:
  - valore venale utilizzato dal Comune, nei casi di esproprio, per il calcolo della relativa indennità spettante all'espropriato;
  - prezzi di vendita delle aree fabbricabili e dei fabbricati praticati sul libero mercato;
  - rilevazione dei prezzi dei fabbricati da parte dell'Osservatorio immobiliare (valori minimo e massimo) dell'Agenzia del Territorio di Grosseto;
3. I valori così determinati, non assumono per il Comune autolimitazione del potere di accertamento, ma carattere minimo e di indirizzo per l'attività di verifica dell'Ufficio Tributi, così da poter essere disconosciuti in presenza di atti e di documenti di natura pubblica o privata dai quali si possano evincere valori superiori, quali atti notarili, perizie tecniche, rivalutazioni fiscali, rettifiche fiscali, ecc.;
4. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, D.Lgs 504/1992.

## ***ART. 4 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI E ISCRITTI AIRE***

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

## ***ART. 5 - RISCOSSIONE COATTIVA***

Ufficio Ragioneria/Personale/Tributi  
Via XXIV Maggio 9 - 58051 Magliano in Toscana (GR)  
Tel. 0564/593434-35-36 - Fax 0564/592517 - E-mail: [economico@comune.magliano-in-toscana.gr.it](mailto:economico@comune.magliano-in-toscana.gr.it)



# Comune di Magliano in Toscana

(Provincia di Grosseto)

1. La riscossione coattiva è affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97.
2. Qualora la riscossione coattiva non possa essere effettuata ai sensi del comma 1 l' ente procede in forma diretta sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Ufficio Ragioneria/Personale/Tributi

Via XXIV Maggio 9 - 58051 Magliano in Toscana (GR)

Tel. 0564/593434-35-36 - Fax 0564/592517 - E-mail: [economico@comune.magliano-in-toscana.gr.it](mailto:economico@comune.magliano-in-toscana.gr.it)